

Tribunale di Roma, sentenza n. 20160 del 29.12.2021 - Est. Berti

In base all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 28/2010, l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. La ratio di tale previsione è quella di ottenere, in caso di eventuale successivo giudizio, una simmetria tra la disposizione richiamata (ar.4 comma 2 d.lgs. 28/2010) e l'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta la sola eccezione per gli "elementi di diritto".

Ne consegue che l'istanza di mediazione deve presentare un contenuto simmetrico rispetto all'atto introduttivo del processo, nel senso che deve riportare, anche in forma succinta, tutti gli elementi che qualificano la domanda giudiziale. In particolare la "causa petendi" e le "ragioni della domanda", devono necessariamente coincidere poiché, per rendere effettiva la mediazione, la parte chiamata deve essere messa in condizione di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al giudizio) tutte le questioni costitutive della pretesa dell'altra parte.

In sintesi, completezza, interezza, coerenza nell'istanza di mediazione rendono possibile il raggiungimento di un accordo che possa effettivamente risolvere la materia del contendere, senza dover intraprendere un procedimento giudiziale.

Nel caso di specie parte attrice aveva avanzato nel processo un motivo nuovo (difetto di quorum deliberativo) che non era stato dedotto tra i fatti posti a fondamento dell'istanza di mediazione né era desumibile dal contenuto del verbale di mediazione. La questione non era stata quindi trattata o discussa dalle parti in tale sede ed era stata sollevata per la prima volta con la notifica dell'atto di citazione, a termine decadenziale abbondantemente scaduto, determinando il rigetto dell'impugnazione della delibera.